



Cutgana

CENTRO UNIVERSITARIO PER LA TUTELA E LA GESTIONE
DEGLI AMBIENTI NATURALI E DEGLI AGRO-ECOSISTEMI



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE

Estratto del Decreto 4 novembre 1998 (D.A.614/44). GURS n. 17 del 09.04.1999. Istituzione della riserva naturale Isola di Lachea e Faraglioni dei Ciclopi, ricadente nel territorio del comune di Acicastello.

Allegato n. 2

REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA' D'USO ED I DIVIETI VIGENTI NELLA RISERVA NATURALE INTEGRALE ISOLA LACHEA E FARAGLIONI DEI CICLOPI

TITOLO I NORME PER LA ZONA A

Art. 1

In conformità all'art. 6, legge regionale n. 14/88, nella zona A della riserva integrale sono ammessi esclusivamente interventi a carattere scientifico, previa autorizzazione dell'ente gestore. I soggetti ai quali si è rilasciata l'autorizzazione per scopi scientifici, dovranno comunicare e rilasciare, all'ente gestore della riserva, risultati e copie di eventuali ricerche condotte.

TITOLO II NORME PER LA ZONA B

Art. 2

Nell'area di protezione della riserva (preriserva) è consentito esclusivamente

- a) effettuare per le finalità istitutive della riserva gli interventi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 20, legge regionale n. 71/78, previa acquisizione dell'avviso dell'ente gestore;
- b) praticare la balneazione, nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni disposte dall'ente gestore;
- c) svolgere attività di fruizione per fini didattico-divulgativi, previa autorizzazione dell'ente gestore.

Art. 3

Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza i provvedimenti di concessione o di autorizzazione devono essere trasmessi tempestivamente al competente distaccamento forestale oltre che alla Capitaneria di porto di Catania.

Art. 4

Attività di controllo e sanzioni

- 4.1 I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono trasmessi tempestivamente dalle autorità competenti all'ente gestore e al competente distaccamento forestale ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza.
- 4.2 Le violazioni dei limiti e dei divieti previsti nel presente regolamento sono puniti ai sensi dell'art. 26, legge regionale n. 14/88 con una sanzione amministrativa pecuniaria variante da L.50.000 a L.5.000.000, secondo la gravità della violazione commessa, e del danno arrecato al patrimonio.

- 4.3 L'accertamento e la contestazione delle predette violazioni comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attività vietata e l'obbligo della restituzione in pristino dei luoghi.
- 4.4 L'autorità amministrativa competente, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino di cui al comma precedente entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a giorni trenta e in conformità alle prescrizioni dettate dall'ente gestore.
- 4.5 La vigilanza e l'attività sanzionatoria negli ambiti territoriali marini prospicienti la riserva devono essere svolte di concerto con la competente autorità marittima.

Art. 5

Norma finale

Nella riserva è inoltre vietata ogni altra attività che possa compromettere la protezione del paesaggio, degli elementi naturali, della vegetazione e della fauna.